

Deliberazione 3 dicembre 2010 - ARG/elt 225/10

Integrazione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10, ai fini dell'attivazione degli indennizzi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 in materia di impianti fotovoltaici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 dicembre 2010

Visti i seguenti provvedimenti e le successive modifiche e integrazioni:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare" (di seguito: decreto ministeriale 6 agosto 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08) e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 181/10);
- la Segnalazione dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 3, comma 10ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 del 30 settembre 2010 (di seguito: PAS 21/10);
- la lettera dell'Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2010 (di seguito: lettera del 20 ottobre 2010);
- il documento per la consultazione 20 ottobre 2010, DCO 34/10 (di seguito: DCO 34/10);
- le osservazioni al DCO 34/10 pervenute all'Autorità.

Considerato che:

- l'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 prevede che l'Autorità con uno o più provvedimenti aggiorni e integri, laddove necessario, i provvedimenti già emanati al fine di:

- a) stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui al predetto decreto;
 - b) stabilire le modalità per la verifica del rispetto delle disposizioni del predetto decreto;
 - c) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
 - d) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;
 - e) determinare le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 10 (cd. profilo di scambio prevedibile) stabilendo in particolare le condizioni e le modalità con cui il gestore di rete provvede a trasmettere al soggetto responsabile i dati orari necessari alla verifica di cui al comma 4 dello stesso articolo;
- l'Autorità con la deliberazione ARG/elt 181/10 ha dato attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e d), del decreto ministeriale 6 agosto 2010;
 - l'Autorità, come evidenziato nella segnalazione PAS 21/10 e nella lettera del 20 ottobre 2010, il cui contenuto è riportato nel DCO 34/10, ha richiesto la revisione o la cancellazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, e per questo motivo, nel DCO 34/10, non ha presentato proposte in merito;
 - l'Autorità con il DCO 34/10 ha, tra l'altro, presentato i propri orientamenti in relazione all'attuazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010.

Considerato che:

- l'Autorità, nel DCO 34/10:
 - ha evidenziato che l'aggiornamento degli indennizzi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, nei casi in cui non vengano rispettate le tempistiche previste dal TICA, implica un trattamento diverso, rispetto a quello normalmente previsto, nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
 - ha messo in evidenza che il concetto stesso di indennizzo dovrebbe prescindere dall'entità dei danni che eventualmente derivano dal mancato rispetto di un termine; e che, per questo motivo, ha proposto di definire in modo convenzionale l'indennizzo nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
 - ha inoltre proposto che l'indennizzo sia più elevato nei casi in cui la potenza ai fini della connessione, definita nel TICA, sia nulla, poiché in questi casi il richiedente già dispone di una connessione e gli interventi necessari da parte dei

- gestori di rete sono, in generale, di minore impatto ed entità rispetto alla realizzazione di una nuova connessione;
- ha proposto che gli indennizzi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010 si aggiungano a quelli già previsti dal TICA e che vengano erogati dai gestori di rete nei soli casi in cui si siano manifestati ritardi imputabili ai medesimi gestori di rete, per i quali sono stati o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dal TICA, che hanno effettivamente comportato la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
 - con riferimento all'importo dell'indennizzo previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, l'Autorità, nel DCO 34/10, ha presentato tre ipotesi tra loro alternative:
 - a) la prima (di seguito: Proposta A) prevede che l'indennizzo, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, sia convenzionalmente pari al valore degli indennizzi che sono stati o devono essere complessivamente erogati ai sensi del TICA, moltiplicato per la differenza tra 1,3 e il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza in immissione richiesta;
 - b) la seconda (di seguito: Proposta B) prevede che l'indennizzo, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, sia pari a:

$$I = 1.000 \cdot (inc_ottenibile - inc_ottenuto) \cdot 20 \cdot (P_{imm} - 0,9 \cdot P)$$
 dove:
 - P_{imm} è la potenza in immissione richiesta, espressa in kW;
 - P è la potenza ai fini della connessione, espressa in kW;
 - $inc_ottenibile$ è il valore unitario, espresso in €/kWh, della tariffa incentivante che sarebbe stata ottenuta in assenza dei ritardi imputabili al gestore di rete, per i quali sono stati o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici del TICA;
 - $inc_ottenuto$ è il valore unitario, espresso in €/kWh, della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta dal GSE, al netto dei premi e delle maggiorazioni eventualmente applicate;
 - c) la terza (di seguito: Proposta C) prevede che l'indennizzo, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, sia determinato in modo convenzionale applicando la proposta A nel caso di ritardi, che abbiano comportato la perdita del diritto ad una determinata tariffa incentivante, fino a 15 giorni lavorativi e la proposta B nel caso di ritardi, che abbiano comportato la perdita del diritto ad una determinata tariffa incentivante, superiori a 15 giorni lavorativi;
 - in esito alla consultazione:
 - la maggior parte dei produttori ha espresso la propria preferenza per la Proposta B, richiedendo di aumentare il numero di ore equivalenti da 1.000, come previsto nel DCO 34/10, a 1.200, ovvero di prevedere che le ore equivalenti siano calcolate su base media differenziata a livello zonale e richiedendo la riduzione del coefficiente, pari a 0,9, introdotto nella medesima proposta;
 - altri produttori hanno espresso la propria preferenza per la Proposta C, richiedendo che, eventualmente, la soglia di passaggio dall'applicazione di un regime di calcolo dell'indennizzo all'altro non sia legata al numero di giorni di ritardo ma alla potenza dell'impianto;
 - la maggior parte dei gestori di rete ha espresso la propria preferenza per la Proposta A e, in secondo ordine, per la Proposta C richiedendo, in questo caso, l'estensione del valore della soglia a 30 giorni lavorativi;

- alcuni gestori di rete hanno espresso totale disaccordo nei confronti delle proposte presentate dall'Autorità richiedendo, piuttosto, una maggiorazione degli indennizzi automatici attualmente previsti dal TICA;
- alcuni operatori segnalano che la corresponsione dell'indennizzo debba avvenire solo dopo la sottoscrizione della convenzione per l'accesso alla tariffa incentivante con il GSE e la verifica da parte del medesimo GSE della data di completamento della realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Ritenuto opportuno:

- definire, in accordo con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010, nuovi indennizzi nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
- prevedere che l'indennizzo prescindendo dall'entità dei danni che eventualmente derivano da un ritardo, fermo restando il fatto che la corresponsione degli indennizzi non limita il risarcimento alla prestazione dovuta, mantenendo il diritto del richiedente alla richiesta di risarcimento della quota di danno eventualmente non coperta attraverso il sistema di indennizzi;
- per il motivo di cui al precedente alinea, definire in modo convenzionale l'indennizzo nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
- prevedere inoltre che l'indennizzo sia più elevato nei casi in cui la potenza ai fini della connessione sia nulla, poiché in questi casi il richiedente già dispone di una connessione e gli interventi necessari da parte dei gestori di rete sono, in generale, di minore impatto ed entità rispetto alla realizzazione di una nuova connessione;
- prevedere che gli indennizzi, aggiuntivi a quelli previsti dal TICA, siano determinati secondo criteri simili a quelli di cui alla Proposta C del DCO 34/10;
- prevedere alcune modifiche ai coefficienti contenuti nella Proposta C del DCO 34/10 e in particolare:
 - ridurre il coefficiente moltiplicativo da 0,9 a 0,8;
 - definire in 25 giorni lavorativi la soglia di passaggio dall'applicazione di un metodo di calcolo dell'indennizzo all'altro;
- prevedere che il soggetto che abbia diritto a richiedere l'indennizzo nel caso in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, presenti al medesimo gestore di rete la richiesta di erogazione dell'indennizzo trasmettendo altresì, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la data di completamento della realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- definire le tempistiche entro cui il gestore di rete è tenuto ad erogare l'indennizzo al soggetto responsabile;
- modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 al fine di dare attuazione all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 6 agosto 2010 nei termini sopra elencati

DELIBERA

1. di modificare e integrare l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 181/10 nei punti di seguito elencati:
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole "all'articolo 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2010" sono inserite le seguenti parole", al TICA";
 - all'articolo 4, comma 4.1, dopo le parole "dal TICA" sono inserite le parole "e dall'articolo 18";
 - dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente articolo: "

Articolo 18

Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante

- 18.1 Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per la connessione previsti dal TICA comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante si applica quanto previsto dal presente articolo.
- 18.2 Ai fini del presente articolo, i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete sono i giorni per i quali sono stati riconosciuti o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dal TICA.
- 18.3 Il Soggetto Responsabile, dopo aver ricevuto dal GSE la comunicazione di cui al comma 8.1, presenta al gestore di rete la richiesta di erogazione dell'indennizzo di cui al presente articolo, evidenziando:
 - a) i tempi, previsti dal TICA e nel preventivo, per la connessione da parte del gestore di rete dell'impianto fotovoltaico;
 - b) i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete per i quali sono stati riconosciuti o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dal TICA;
 - c) il valore della tariffa incentivante riconosciuta e il valore della tariffa incentivante persa,e allegando:
 - a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la data di completamento dell'impianto fotovoltaico;
 - b) la comunicazione inviata dal GSE ai sensi del comma 8.1 recante il valore della tariffa incentivante riconosciuta.
- 18.4 Il gestore di rete, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 18.3 richiede gli elementi eventualmente mancanti.
- 18.5 Qualora la richiesta di cui al comma 18.3, eventualmente integrata ai sensi del comma 18.4, sia completa, qualora la data di completamento dell'impianto fotovoltaico non sia successiva alla data a decorrere dalla quale si applica la tariffa incentivante riconosciuta e qualora il numero dei giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete sia tale da comportare la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile l'indennizzo di cui al comma 18.6 o 18.7, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 18.8.
- 18.6 Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano al più pari a 25 (venticinque) giorni lavorativi, l'indennizzo,

aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, è pari al valore degli indennizzi che sono stati o devono essere complessivamente erogati ai sensi del TICA, moltiplicato per la differenza tra 1,3 e il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza in immissione richiesta. Qualora la potenza in immissione richiesta dovesse essere pari a zero, si suppone che il predetto rapporto sia pari a zero.

- 18.7 Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano superiori a 25 (venticinque) giorni lavorativi, l'indennizzo, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, è pari al massimo tra l'indennizzo di cui al comma 18.6 e il seguente:

$$I = 1.000 \cdot (inc_ottenibile - inc_ottenuto) \cdot 20 \cdot (P_{imm} - 0,8 \cdot P)$$

dove:

- P_{imm} è la potenza in immissione richiesta, espressa in kW;
- P è la potenza ai fini della connessione, espressa in kW;
- $inc_ottenibile$ è il valore unitario, espresso in €/kWh, della tariffa incentivante che sarebbe stata ottenuta, al netto dei premi e delle maggiorazioni eventualmente applicabili, in assenza dei ritardi imputabili al gestore di rete, per i quali sono stati o devono essere riconosciuti gli indennizzi automatici del TICA;
- $inc_ottenuto$ è il valore unitario, espresso in €/kWh, della tariffa incentivante effettivamente riconosciuta dal GSE, al netto dei premi e delle maggiorazioni eventualmente applicate.

- 18.8 Nel caso in cui vi siano i presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo di cui ai commi 18.6 o 18.7:

- a) qualora l'indennizzo sia al più pari a 2.000 euro, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile il medesimo indennizzo entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari;
 - b) negli altri casi, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile:
 - 2.000 euro entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari;
 - la differenza, se positiva, tra il 40% dell'indennizzo e 2.000 euro entro 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari;
 - la parte rimanente in rate annuali definite dal gestore di rete e comunque entro tre anni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari.”;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

3 dicembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis